



Comune di PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 17 del 29/03/2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA.

Richiamata l'ordinanza n° 11 del 28/02/2019;

Richiamata la delibera di G.C. n° 5 del 29/1/2019 e la diffida al responsabile del IV Settore U.T.C. del 28/2/2019;

Dato atto che la suddetta ordinanza aveva vigenza dal 01/03/2019 al 31/03/2019;

Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di rifiuti;

Rilevato che, è stato ripetutamente richiesto alla SRR Enna Provincia nonché alla AeT, Società di scopo della SRR, se fossero in grado di prendere in gestione il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia;

Che la SRR Enna Provincia, non ha mai fatto pervenire la propria disponibilità a farsi carico del servizio mentre la AeT Società di scopo della SRR ha fatto pervenire una nota già in data 29/6/2018 con cui ha evidenziato di non poter assumere la gestione del servizio in oggetto, in quanto non in possesso della prescritta iscrizione presso l'albo gestori ambientali e non ha fatto pervenire riscontri differenti a fronte delle successive richieste formulate da questo Ente;

Che, è stato ripetutamente richiesto al Commissario Straordinario della SRR EnnaProvincia, di prendere in gestione il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia;

Che anche tali richieste sono rimaste prive di riscontro;

Che EnnaEuno S.p.A. è fallita, giusta sentenza del Tribunale Fallimentare di Enna n. 4 del 2019 e, dunque, non è più in grado di riprendere lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U.;

Che il piano di intervento, come da ultimo approvato, è risultato coerente con il piano d'ambito redatto dalla società d'ambito (SRR) come da parere di conformità espresso dal Presidente del CDA della SRR Enna Provincia in data 20/12/2016 ed assunto al protocollo generale del Comune di Pietraperzia il 21/12/2016 al n. 17301;

- che in data 11/07/2016 - prot. gen. Comune di Pietraperzia n. 9395 - questo secondo "piano d'intervento" è stato regolarmente trasmesso al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per la relativa approvazione;

- che si è ancora in attesa di riscontro espresso da parte del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti sul "piano d'intervento";

Che, nel frattempo, presso l'ARS è stata depositata una proposta di legge regionale di riforma dell'intero sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani, che, fra l'altro, prevede la riorganizzazione territoriale degli ambiti;

Che il nuovo "piano d'intervento" trasmesso al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in attesa di riscontro da parte di quest'ultimo organo regionale, prevede la

“gestione in economia” del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei R.S.U. nell'ambito dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio di questo Ente comunale;

Che, in ogni caso, anche la modalità di gestione del servizio tramite affidamento ad un operatore privato tramite procedure ad evidenza pubblica, prevista dal precedente “piano d'intervento” a suo tempo approvato dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, potrebbe essere messa in discussione dalla nuova disciplina normativa in iter d'approvazione;

Che, dunque, non appare opportuno affidare il servizio in oggetto ad operatore privato per la durata di anni 7 (sette), come previsto dal “piano d'intervento” a suo tempo approvato dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, sulla base di una normativa in via di superamento;

- che, non potendo procedere altrimenti e non riscontrando ostacoli normativi all'affidamento del servizio tramite apposite procedure ad evidenza pubblica per un limitato periodo di tempo, secondo il modello organizzativo tuttora in essere (raccolta “porta a porta” con “isola ecologica” provvisoria), in attesa della soluzione delle suddette incertezze (mutazione o meno della normativa di riferimento), con la richiamata delibera di G.C. n° 5 del 29/1/2019 è stato dato indirizzo al responsabile del IV Settore U.T.C di procedere in tal senso;

Considerato che la situazione che ha determinato l'emanazione della precedente ordinanza permane ed il mancato immediato intervento diretto da parte di questo ente cagionerebbe una nuova emergenza ambientale, con grave nocimento per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell'espletamento del servizio (cfr. TAR Basilicata n. 237/2017);

Visto l'art. 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 che prevede l'adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Considerato che, nel caso in esame, sussistono requisiti di:

- urgenza, in quanto non appare possibile differire l'intervento, atteso che ne deriverebbe un grave danno alla salute dei cittadini;
- contingibilità, in quanto è necessario far fronte con efficacia ed immediatezza alla situazione determinata dall'assenza di un gestore del servizio, con imminente pericolo per la tutela della salute dei cittadini;
- impossibilità di provvedere altrimenti, atteso che non ricorrono rimedi ordinari per affrontare in tempi brevi l'emergenza, in quanto l'avvio del piano di intervento del comune si pone in contrasto con la revisione del quadro normativo ad opera del legislatore regionale;

Dato atto che è stato richiesto parere all'Ufficiale Sanitario, territorialmente competente;

Dato atto che, più volte si è sollecitato il responsabile del IV settore U.T.C a provvedere ad affidare il servizio mediante procedura ordinaria, con nota del 19/10/2018, successivamente con delibera di G.C. n. 5/2019 ed infine con formale diffida del 28/2/2019;

Rilevato che, conformemente agli atti di indirizzo ricevuti, il responsabile del IV Settore U.T.C. ha avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nel territorio comunale e che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per giorno 12/04/2019;

Rilevato che il suddetto responsabile ha dunque confermato la necessità di concedere una proroga alla ditta che attualmente gestisce il servizio;

Considerato che in data 14/12/2017 il CDA della SRR Enna Provincia ha deliberato il transito del personale occorrente per l'avvio del servizio nel territorio

comunale di Pietraperzia dall'ATO EnnaEuno S.p.A in liquidazione alla suddetta SRR;

Considerato che, successivamente alla data del 14/12/2017, si è proceduto all'assunzione, presso la SRR, del personale di cantiere nonché del personale amministrativo e che detto personale è stato ceduto alle ditte che si sono succedute nella gestione del servizio rifiuti presso il Comune di Pietraperzia, da ultimo alla General Montaggi Soc. Coop. con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 98 - Catenanuova;

Considerato che, per quel che concerne il personale si richiama integralmente la precedente propria ordinanza n° 46 del 30/11/2018;

Considerato che, l'ordinanza del Presidente della Regione n. 2/Rif. del 2/2/2017 impone ai commissari straordinari - nei casi di affidamento del servizio dei rifiuti da parte dei Comuni, in forma singola o associata, ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore - l'obbligo di vigilanza circa il corretto utilizzo del personale dipendente delle società e dei consorzi d'ambito da parte dei nuovi soggetti gestori;

Considerato che le ordinanze nn. 3 e 4/Rif del Presidente della Regione nonché le successive, autorizzano i Sindaci ad adottare ordinanze di somma urgenza al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Tutto ciò premesso

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

- 1) a GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 98 - Catenanuova - C.F. - P.I.V.A.: 00556300861 di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Pietraperzia dal 01/04/2019 al 30/04/2019, alle condizioni previste dal capitolato di gara alle condizioni economiche fissate nelle ordinanze nn. 33 del 31/8/2018 e 43 del 02/11/2018;
- 2) a GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. di utilizzare nell'esecuzione del servizio il personale alla stessa ceduto, alle stesse condizioni di quanto finora fatto;
- 3) a GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. di utilizzare altresì nell'esecuzione del servizio il personale che sarà messo a disposizione dal Comune;
- 4) agli uffici comunali e segnatamente al responsabile del settore IV UTC e al responsabile del servizio finanziario di adottare gli atti gestionali consequenziali alla presente ordinanza;
- 5) al Responsabile del IV Settore U.T.C. di ultimare la procedura di gara in corso provvedendo anche all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto;
- 6) di riservarsi la revoca della presente ordinanza, dal giorno successivo alla comunicazione alla ditta, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio;
- 7) di dare atto che le spese derivanti dalla presente ordinanza afferiscono al servizio di igiene ambientale per l'anno in corso e trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017-2019;
- 8) di comunicare la presente:
 - a GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. con sede Legale in Via Vittorio Emanuele, 98 - Catenanuova - p. I.V.A 00556300861;
 - a EnnaEuno S.p.A. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore;
 - al Commissario Straordinario della SRR Enna;
 - alla S.R.R.;

- all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- al Prefetto di Enna;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività Produttive;
- al Presidente della Regione;

1) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale ed all'albo pretorio.

IL SINDACO
(Avv. C. Antonio Bevilacqua)